

IL CASO

LA SOLUZIONE

LA PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO



Gli ispettori del ministero del Lavoro hanno notificato un provvedimento di sospensione per occupazione di personale non regolare nei confronti di un titolare di una autofficina. I giudici del Consiglio di Stato (sentenza 16 febbraio 2017, n. 700) affermano che alla sospensione si applicano le disposizioni a garanzia della partecipazione al procedimento. In sostanza, il carattere urgente e cautelare dell'atto non rappresenta una deroga all'onere procedimentale previsto dall'articolo 7 della legge 241/1990

L'ispettorato nazionale del lavoro nelle sue faq esclude invece l'applicazione della legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa e la partecipazione al provvedimento di sospensione, poiché esso riveste natura cautelare ed è, pertanto, incompatibile con l'esigenza di celerità del procedimento amministrativo

LA COMPETENZA SUI RICORSI



Un provvedimento di sospensione è stato adottato per l'impiego di lavoratori in "nero" in percentuale superiore al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. I giudici amministrativi, fermo restando la legittimità sostanziale del provvedimento di sospensione si sono pronunciati anche sulla competenza a decidere il ricorso

Per il Tar Piemonte (sentenza 24 settembre 2016, n. 1164) competente a decidere è il giudice ordinario perché il provvedimento incide direttamente sull'attività lavorativa senza creare in capo al datore di lavoro alcun interesse legittimo e soprattutto non c'è nessuna discrezionalità amministrativa nella sua adozione

LA MOTIVAZIONE NECESSARIA



Gli ispettori hanno sospeso l'attività di un'azienda agricola per l'impiego di cinque lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria di lavoro. A distanza di tre anni dalla sospensione, il datore chiede la revoca del provvedimento sulla base della sospensiva cautelare dell'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della maxisanzione

Il Tar Piemonte (sentenza 26 febbraio 2015, n. 386) ha accolto il ricorso sostenendo che l'amministrazione non solo ha un obbligo di pronunciarsi anche a distanza di tempo, avendo l'atto natura cautelare-interinale, ma anche che il provvedimento deve riportare le motivazioni del diniego

L'APPARTENENZA DEI LAVORATORI



La direzione territoriale del lavoro ha sospeso l'attività edile in un cantiere con lavoratori impegnati in attività di rifiniture su un appartamento. I dipendenti avevano dichiarato agli ispettori di lavorare per la ditta e di svolgere il lavoro di sistemazione dei parapetti dei balconi

Il Tar Puglia, sezione Lecce (sentenza 6 giugno 2012, n. 1051) ha accolto il ricorso dell'azienda sostenendo che non è emerso uno stabile inserimento lavorativo nell'organizzazione imprenditoriale della società sospesa. Le persone sul luogo di lavoro avevano preso accordi direttamente con il proprietario dell'appartamento